



mercoledì 5 ottobre 2016

PROFESSIONISTI

In studio spese scontate al 50%

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 04/10/2016

CODICE APPALTI

Anas. Nessun impatto sulle gare dal codice appalti, nel 2016 i bandi saliranno a 1,9 miliardi

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 05/10/2016

Nuovo Codice dei contratti: Audizioni per Indagine conoscitiva attuazione

www.lavoripubblici.it del 05/10/2016

70° CREMONA

Un convegno per il futuro di una professione

La Provincia – Cronaca di Cremona del 05/10/2016

Professionisti e imprenditori individuali. Come muoversi nella disciplina fiscale sull'uso promiscuo

In studio spese scontate al 50%

Sul reddito d'impresa regole più complesse legate a metri quadri o consumi

Molti sono i servizi e le utenze che gli imprenditori individuali e i professionisti acquistano con la partita Iva per le abitazioni, che utilizzano promiscuamente per la loro attività economica e per motivi personali, ma spesso possono "recuperare" fiscalmente i relativi costi e l'Iva solo in parte.

Locazione

Tralasciando il caso dell'acquisto, i costi di locazione delle abitazioni (come, del resto, anche degli uffici) utilizzate promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, arte o professione e per «l'uso personale o familiare dell'imprenditore» o del professionista, sono deducibili dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo per il 50% del canone, a patto che il contribuente non disponga di altro immobile (ovunque per le imprese e nel medesimo Comune per i professionisti) «adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa» o dell'arte o professione (articoli 54 e 64, Tuir). L'eventuale Iva, applicata su opzione, sulla locazione di **abitazioni** non può essere detratta, neanche al 50% (articolo 19-bis1, comma 1, lettera i, Dpr 633/72).

Deduzione delle utenze

I **professionisti** possono dedurre al 50% le spese per i servizi relativi agli "immobili utilizzati promiscuamente" (sia abitazione, che ufficio), a prescindere dai metri quadri effettivamente utilizzati per l'attività, a condizione che non dispongano nello stesso Comune di un altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione (articolo 54, comma 3, Tuir).

Si tratta di una deduzione forfettaria del 50% prevista dalla norma dal reddito di lavoro autonomo, che ha la duplice finalità di semplificare i calcoli e di evitare l'insorgere di contenziosi sulla distinzione dell'utilizzo delle due zone. Anche se si può dimostrare l'utilizzo professionale in una zona superiore a quella del 50%, forfettariamente stabilita dalla norma, «quest'ultima non è derogabile» (circolare 35/E/2012, paragrafo 2.2).

Per il **reddito d'impresa**, invece, nel Tuir manca una disposizione che disciplini il trattamento delle utenze relative agli immobili utilizzati promiscuamente. Secondo la vecchia risoluzione del 7 novembre 1975, n. 9/50091, però, le spese di riscaldamento di immobili adibiti sia «all'attività commerciale che alla sfera privata dell'imprenditore», si possono dedurre per la parte di costo che riguarda i locali con uso commerciale, individuati con una ripartizione proporzionale in base di dati certi e obiettivamente comprovanti, come ad esempio il numero degli «**elementi radianti**». Un altro metodo di ripartizione tra area business e area privata può essere quello basato sui metri quadri o cubi dell'immobile, utilizzabile, per esempio, per le spese di energia elettrica e gas per il riscaldamento a pavimento, oltre che per le spese condominiali e di pulizia. Idem per l'acqua.

Detrazione dell'Iva

Ai fini della detrazione dell'Iva, in generale, per determinare la quota indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati vanno applicati «criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati» (articolo 19, comma 4, Dpr 633/72). Questa regola vale anche per il trattamento Iva delle utenze delle abitazioni, in quanto scollegate al tipo di immobile a cui si riferiscono (si veda Guida normativa del 19 aprile 2006) e non si applica l'indetraibilità oggettiva dell'articolo 19-bis1, comma 1, lettera i), Dpr 633/72. Se l'immobile (anche abitativo) è ad uso promiscuo, per la ripartizione delle spese, ad esempio, di riscaldamento, un "criterio oggettivo e coerente può essere costituito dalla cubatura dei rispettivi locali" (circolare 24 dicembre 2007, n. 328, paragrafo 3.2).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luca De Stefani

05 Ott
2016

LAVORI PUBBLICI

Anas/1. Nessun impatto sulle gare dal codice appalti, nel 2016 i bandi saliranno a 1,9 miliardi

SEGNALIBRO

FACEBOOK

TWITTER

STAMPA

Mauro Salerno

TAG

Appalti

Offerta più vantaggiosa

Anas

Opere

PDF [Il documento sul codice appalti consegnato in Parlamento dall'Anas](#)

PDF [Il documento sul codice appalti consegnato in parlamento dalla Conferenza Regioni](#)

PDF [Il documento sul codice appalti consegnato in Parlamento da Finco](#)

Per approfondire



Continua il ciclo delle audizioni sull'attuazione del Dlgs 50/2016. Ascoltati dalle commissioni di Camera e Senato anche i rappresentanti di Finco e Conferenza Regioni

Ha imposto una riprogrammazione, ma alla fine non ha determinato alcun impatto sul numero e la quantità dei contratti messi a gara. Anzi, l'arrivo del nuovo codice appalti ha anche agevolato un'operazione di pulizia nella



documentazione di gara che entro la fine dell'anno sarà uniforme per tutti i compartimenti. È la valutazione sui primi mesi dell'applicazione del Dlgs 50/2016 che il presidente dell'Anas Gianni Armani ha consegnato al Parlamento durante un'audizione di fronte alle commissioni Ambiente e Lavori pubblici di Camera e Senato.



La notizia è che entro la fine dell'anno Anas metterà in gara contratti per 1,9 miliardi di euro. «Una cifra - ha detto Armani - superiore a quanto avevamo fatto negli ultimi tre anni sia in valore che per numero degli affidamenti». Nei primi quattro mesi del 2016, dunque prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, l'Anas ha messo all'asta contratti per 400 milioni. Nei cinque mesi successivi sono stati appaltati interventi per 500 milioni. Da qui a fine anno arriveranno in Gazzetta contratti per circa un miliardo, portando così il totale degli appalti banditi nel 2016 a quota 1,9 miliardi. Un record, ha spiegato Armani, rispetto a quanto fatto negli ultimi anni. Nonostante l'entrata in vigore del codice.

«Il nuovo codice ci ha imposto una riprogrammazione - ha detto il numero uno della Spa delle strade - perché avevamo tarato l'anno su interventi da realizzare con la formula dell'appalto integrato. Abbiamo cambiato strategia, puntando sull'accordo quadro che si è rivelato molto utile per assegnare lavori di manutenzione straordinaria sulla base di progetti esecutivi standard». A fine anno con questa formula l'Anas avrà bandito gare per 1,5 miliardi. Nel frattempo la società ha concentrato l'attenzione sullo sviluppo della progettazione esecutiva, anche in questo caso sfruttando la formula dell'accordo quadro. Armani non ha nascosto che questa scelta all'inizio ha sollevato obiezioni da parte di professionisti e società di ingegneria. «È normale visto che si tratta di un nuovo modello - ha detto il presidente di Anas - ma ora quelle critiche sono state superate». Con gli accordi quadro l'Anas ha già affidato progetti per 38 milioni. Altri bandi per 40 milioni totali sono in rampa di lancio, così che a fine anno il totale delle progettazioni messe sul mercato con la formula degli accordi quadro raggiungerà quota 78 milioni. «In questo modo - ha aggiunto Armani - portiamo a termine i progetti esecutivi delle opere che avremmo dovuto affidare in appalto integrato o a general contractor. Contiamo - ha aggiunto - di bandire le gare per i lavori a inizio 2017 e aprire i cantieri nel 2018».

Non sono ovviamente mancate le segnalazioni su alcune criticità. In particolare Armani ha chiesto di rivedere «la disciplina delle garanzie al fine di ridimensionare le percentuali e il numero delle riduzioni applicabili alle garanzie che il concorrente appaltatore è tenuto a costituire o, comunque, rendere tali

riduzioni non cumulabili».

In merito poi alle riserve, Armani ha fatto notare che la norma stabilisce un Cap del 15% massimo per la loro iscrizione, «ma non prevede conseguenze», quindi «occorre prevedere che, al superamento di un determinato Cap (pari ad esempio al 20% delle riserve cumulate), l'appaltatore abbia la facoltà di recedere dal contratto, ovvero, in caso di mancato recesso, l'obbligo di proseguire i lavori rinunciando alle riserve eccedenti il tetto massimo».


Le commissioni riunite di Camera e Senato hanno ascoltato anche i rappresentanti di Finco e della Conferenza Stato Regioni. Da parte sua Finco ha segnalato la difficoltà delle stazioni appaltanti di mandare in gara progetti esecutivi e ha suggerito una provvista straordinaria che consenta le stazioni appaltanti di completare i progetti. Un'altra richiesta ha riguardato la possibilità di aggiudicare al massimo ribasso opere fino a due milioni, giudicando di difficile applicazione il ricorso all'offerta più vantaggiosa per piccoli interventi peraltro affidati su progetto esecutivo.

Richiesta quest'ultima condivisa dai rappresentanti della Conferenza delle Regioni che da parte loro hanno puntato il dito sulle commissioni di gara esterne, chiedendo che almeno il presidente sia nominato dalla stazione appaltante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo Codice dei contratti: Audizioni per Indagine conoscitiva attuazione

05/10/2016



Le Commissioni congiunte **8^a** (Lavori pubblici, comunicazioni) **del Senato della Repubblica** con la **Commissione VIII** (Ambiente, territorio e lavori pubblici) **della Camera dei deputati** stanno procedendo nell'**Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici** con le audizioni dei soggetti interessati.

Tra il 7 settembre ed il 4 ottobre si sono svolte le seguenti **audizioni**:

- [ANCE - Associazione nazionale costruttori edili](#)
- [RPT - Rete Professioni Tecniche](#)
- [OICE - Organizzazioni italiane di ingegneria e architettura](#)
- [CONSIP](#)
- [ANCI - Associazione nazionale comuni italiani](#)
- [Conferenza delle Regioni](#)
- [Alleanza delle Cooperative italiane](#)
- [Confartigianato - Rete imprese Italia](#)
- [CNA - Confederazione nazionale dell'artigianato](#)
- [General SOA](#)

- [Union SOA](#)

L'ultima audizione, in ordine di tempo è stata quella della Conferenza delle Regioni che come osservazione generale hanno notevoli perplessità sul fatto che alcuni istituti sono talora regolati da disposizioni collocate in diverse articolazioni del Codice senza seguire un criterio logico, sicché risulta arduo per chi ne deve fare applicazione ricostruire il quadro normativo di riferimento (es. affidamento dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria). Per tale aspetto un ruolo di supporto potrebbe essere fornito dalla Cabina di regia e dall'ANAC nell'ambito delle competenze previste dal Codice.

Per quanto concerne, invece, le osservazioni specifiche, le Regioni ne hanno evidenziato quelle qui di seguito riportate.

Affidamento direzione lavori - Si evidenzia che appare equivoco il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 157 (speculare al comma 5 dell'articolo 91 del Dlgs 163/2006), a tenore del quale «Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente alla soglia di cui all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione». Volendo ragionare a contrario, sembrerebbe di poter desumere che, ove dette prestazioni, cumulate, avessero complessivamente un importo inferiore alla soglia comunitaria, l'«affidamento diretto» al progettista della direzione lavori e del coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, sarebbe consentito, a prescindere da qualsivoglia previsione del bando di gara, appunto, trattandosi di «affidamento diretto». Questa logica contorta genera disposizioni critiche (com'è, si ritiene, il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 157) che alimentano confusione e distorsioni operative. Si ritiene auspicabile fissare, con una disposizione chiara, la regola secondo cui nella definizione del valore della gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura summenzionati, occorre individuare tutte le prestazioni che si intendono affidare all'esterno (in ossequio al divieto di frazionamento) e che andranno regolarmente computate nel corrispettivo degli onorari da porre a base di gara.

L'affidamento delle prestazioni (DL e/o coordinamento sicurezza) che, per qualunque ragione, rimanessero fuori dal computo del valore della gara, non potrà che seguire le regole generali in materia di evidenza pubblica, escludendosi, in tal senso, canali preferenziali in favore del progettista, pure quando la prestazione avesse un importo inferiore a 40.000 euro e seguisse la modalità dell'affidamento diretto (fatta salva la ripetizione dei servizi analoghi, ove prevista nel bando di gara - comma 5, articolo 32, Direttiva 2014/24/UE). Prova ne sia che la disposizione recata dall'articolo 130, comma II, lettera b), del Dlgs 163/2006 - che prevedeva l'affidamento diretto dell'attività di direzione lavori, prioritariamente, tra gli altri soggetti, al

progettista già incaricato ai sensi dell'articolo 90, co. 6 – è stata considerata disapplicabile in quanto in contrasto con le direttive comunitarie e con le norme del Trattato UE che impongono che tale affidamento debba essere operato scegliendo sul mercato il migliore contraente, secondo le ordinarie procedure concorsuali (Tar Puglia, sezione 3, sentenza 20 febbraio 2010, n. 576).

Appalti a corpo e appalti a misura - Il Codice contiene la definizione degli appalti a corpo e degli appalti a misura ma nel dispositivo non fornisce indicazioni né individua i presupposti per il ricorso all'una o all'altra fattispecie. Né tali indicazioni, vista la rilevanza anche in termini di possibile incidenza sulla definizione degli importi contrattuali, potrebbero essere demandati ad un atto di soft law.

Approvazione dei progetti - Si evidenzia che nel caso di opere pubbliche gestite in forma commissariale con avalimento di strutture tecnico/amministrative di altre amministrazioni, occorre chiarire a quale soggetto spetta il compito di approvazione dei progetti e delle eventuali varianti.

Soccorso istruttorio - L'ultimo periodo dell'art. 83, comma 9 "Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa", risulta di difficile applicazione e rischia di vanificare la portata dell'istituto.

Non a caso il C.d.S. Commissione speciale nel parere n. 855 del 1/4/2016 reso sullo schema del nuovo codice aveva proposto la seguente riformulazione del comma in parola: "Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle incidenti sulle valutazioni del merito dell'offerta economica e di quella tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. La stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti e le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, o di inadeguatezza delle integrazioni presentate, il concorrente è escluso dalla gara." A supporto della proposta di riformulazione, il C.d.S. aveva osservato quanto segue: Il comma in esame (il quale peraltro riprende in massima parte il contenuto del d.lgs. 163 del 2006, art. 38 co. 2-bis in tema di c.d. 'soccorso istruttorio a pagamento') appare di dubbia conformità con la previsione della legge delega, che prevede forme di "integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento formale della domanda" (lettera z). In questa prospettiva, anche al fine di rispettare il fondamentale criterio di semplificazione imposto dalla delega, si suggerisce di prevedere due sole fattispecie alternative: le carenze formali sanabili (non onerosamente) e le lacune essenziali, non sanabili, attraverso il soccorso istruttorio, nemmeno previo il pagamento di una sanzione pecuniaria. Occorre chiarire (anche in questo caso, al fine di evitare rilevanti contrasti in sede applicativa) in quali casi emerga una mera "irregolarità essenziale" della dichiarazione (che

può essere ammessa al soccorso istruttorio) e in quali casi si è invece in presenza della carenza di un elemento essenziale dell'offerta (che comporta l'esclusione dell'impresa). Si rappresenta, poi, l'opportunità di conservare, comunque, una forma di "soccorso procedimentale", riferito agli elementi essenziali dell'offerta tecnica ed economica, secondo cui, fermo restando il divieto di integrazione documentale, l'amministrazione, in caso di dubbi riguardanti il contenuto dell'offerta, possa richiedere chiarimenti al concorrente.

Associazione in partecipazione - Si evidenzia che occorre eliminare l'incongruenza tra l'art. 48, comma 9 "è vietata l'associazione in partecipazione" e l'articolo 105, comma 20 "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ... alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata."

Calcolo garanzie - Il calcolo degli importi delle garanzie provvisoria e definitiva, recepisce in modo eccessivamente macchinoso i meccanismi di riduzione stabiliti dalla normativa in materia di "green economy". Inoltre, non appare congruente ammettere la possibilità di costituire anche la garanzia definitiva in contanti atteso che ciò contrasta con l'obbligo di produrre con la garanzia provvisoria la dichiarazione d'impegno a costituire la garanzia definitiva da parte di un garante.

Criticità nel metodo di individuazione della soglia di anomalia - L'applicazione di taluni metodi proposti dall'art. 97 non appare chiara e percorribile.

Collegio consultivo tecnico - L'articolo 207 non chiarisce se il ricorso al collegio consultivo costituisca un sistema alternativo all'accordo bonario e in che modalità tali istituti possano rapportarsi. Inoltre, si evidenzia che tale previsione potrebbe incidere sui compiti della Camera arbitrale, nonché porre problemi di compatibilità con il criterio di delega di cui alla lett. aaa), art. 1 n. l. 11/2016. Alla luce di tali profili di criticità, si propone la soppressione della norma come rilevato dal C.d.S. Commissione speciale nel parere n. 855 del 1/4/2016 reso sullo schema del nuovo codice.

Commissioni di gara - Il nuovo codice prevede che il presidente della Commissione giudicatrice sia individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati dall'elenco detenuto da ANAC. Considerato il ruolo centrale di tale figura nell'economia della procedura di gara (quale soggetto che conosce le procedure interne e le linee di indirizzo amministrative e giuridiche del soggetto dallo stesso rappresentato) sarebbe preferibile consentire alle stazioni appaltanti - ovvero ammettere tale possibilità per i soli soggetti aggregatori iscritti nell'elenco - di nominare quale Presidente di Commissione un membro interno alla loro organizzazione, confermando la scelta di completare il collegio con rappresentanti nominati da ANAC.

Esecuzione del contratto - Manca una disciplina sia pure di massima relativa alle penali da applicare in caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione da parte dell'appaltatore.

Esecuzione in via d'urgenza - Si evidenzia che l'art. 32 non chiarisce in quale momento della procedura sia possibile consentire l'esecuzione in via d'urgenza (nei casi consentiti), se quindi tale possibilità abbia come riferimento la proposta di aggiudicazione, l'aggiudicazione o l'efficacia dell'aggiudicazione. Nella normativa previgente il riferimento era all'efficacia dell'aggiudicazione.

Garanzie per la partecipazione alla procedura - Il comma 6 dell'art. 93 prevede che "la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo".

Tale formulazione non garantisce la stazione appaltante in tutti i casi in cui all'esito di una procedura, l'aggiudicatario per una condotta non connotata da dolo o colpa grave, si rifiuti di stipulare il contratto, procurando un conseguente danno alla collettività.

Progettazione esecutiva ed utilizzazione del criterio qualità/prezzo per appalti di lavori superiori al milione di euro - Si evidenzia la difficoltà derivante dall'obbligo di porre a base di gara il progetto esecutivo anche per opere minori, con l'obbligatoria applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. È noto che l'utilizzo del criterio qualità/prezzo allunga significativamente i tempi dell'espletamento delle procedure di gara, oltre ai costi legati alla gestione delle commissioni. Inoltre, su questo ultimo tema, la previsione di componenti esclusivamente inseriti nelle liste ANAC di cui agli artt. 77 e 78 aumenta ulteriormente i tempi delle procedure. Pertanto le Regioni propongono di aumentare a 2 milioni di euro la soglia di cui all'art. 95. Infine, per tali interventi minori, le Regioni chiedono che l'emanando DPCM in tema di Soggetti abilitati a espletare le funzioni di stazioni appaltanti preveda norme semplificatorie che incentivino il ricorso a uffici comuni per Enti territoriali di area vasta.

Progettazione esecutiva nella procedura competitiva con negoziazione e nel dialogo competitivo - Non appare appropriato l'obbligo di porre a base di gara il progetto esecutivo in tipologie procedurali nelle quali è necessario consentire alle stazioni appaltanti una negoziazione in ordine alla qualità del fabbisogno con l'operatore economico.

Terna dei subappaltatori (art. 105) - *"È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione".*

Si evidenzia che tale previsione si sta rivelando di difficile applicazione. Anzitutto, occorre chiarire cosa si intende per "particolare specializzazione".

Vi sono, in ogni caso, molteplici perplessità sotto il profilo dell'opportunità. Ed infatti essendo il contratto di appalto è un contratto di durata, si rivela problematica una indicazione del nominativo per un rapporto contrattuale che si svilupperà magari a distanza di mesi nel tempo. Ciò senza neppure considerare le vicissitudini che il subcontraente potrebbe avere nel tempo, magari con perdita dei requisiti di qualificazione ovvero con altre situazioni negative per la continuazione del normale svolgimento della propria attività di impresa. Inoltre l'indicazione nominativa al momento della gara potrebbe anche far scattare la necessità per la commissione di gara di verificare il possesso dei requisiti da parte dei subappaltatori indicati. Il tutto con pesanti aggravii nel momento procedurale della scelta del contraente. Peraltro non è chiaro se l'indicazione del subappaltatore da parte di un offerente principale rende impossibile l'indicazione dello stesso da parte di un altro offerente.

Una proposta potrebbe essere posticipare il momento dell'indicazione del subappaltatore al momento della stipulazione del contratto. In ogni caso, l'obbligo di indicare la terna di subappaltatori è una prescrizione che manca di una disciplina.

Varianti - L'art. 106 relativo alle modifiche contrattuali e alle Varianti in corso d'opera per i lavori si sta dimostrando di difficile lettura, interpretazione nonché applicazione.

Non risultano infatti chiare le condizioni ed i corrispondenti limiti percentuali di ammissibilità della modifica rispetto all'importo contrattuale e non sono più presenti indicazioni su eventuali variazioni di dettaglio da parte della Direzione Lavori che non comportino modifiche al contratto e al quadro economico dell'opera.

Inoltre, la mancata indicazione di una tempistica certa per il rilascio del parere da parte di ANAC a seguito della trasmissione delle Perizie approvate dalla stazione appaltante, espone la stessa a possibili rivalse da parte dell'aggiudicatario, ove non venissero effettuate le lavorazioni di Perizia entro tempi certi, senza contare l'allungamento dei tempi di realizzazione delle opere.

Verifiche dei requisiti nel sotto soglia - Si evidenzia che l'art. 36 ha ingenerato una certa confusione negli operatori del settore a causa di un'ambigua formulazione del comma 5 relativo alla verifica dei requisiti, che sembra essere limitata a quelli generali ma deve invece estendersi ai requisiti cd. speciali (tecnico-economici e professionali), richiesti nella specifica procedura di gara dalla stazione appaltante.

Certi di fare cosa gradita, alleghiamo le memorie presentate.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

Un convegno per il futuro di una professione

A Cremona il contributo di importanti figure dell'economia e della politica

Formazione universitaria e mercato del lavoro e delle professioni sono davvero così distanti? La questione oggi sta diventando particolarmente urgente per le lauree triennali dell'area tecnica e riguarda soprattutto i periti industriali.

Per questo il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati ha scommesso su due questioni fondamentali: innalzare il titolo di accesso all'albo e creare una formazione a misura di professione. Due questioni su cui, tra le altre cose si discuterà nella **due giorni che il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Cremona ha organizzato il prossimo 7 e 8 ottobre per celebrare i 70 anni dalla nascita dell'organismo territoriale.**

Sul primo punto il Cnpi ha ottenuto recentemente l'approvazione di una legge (1.89/16) che prevede l'innalzamento del titolo per accedere all'albo di categoria. Questo significa che a partire dal 2021 per entrare a far parte dell'ordine bisognerà possedere una laurea almeno triennale di stampo ingegneristico.

Ma la laurea triennale come oggi è strutturata è adeguata? No, basti pensare che a più di 15 anni dalla sua introduzione, la laurea triennale in ingegneria continua ad essere identificata come il primo tassello del più tipico percorso quinquennale, venendo meno all'obiettivo iniziale di creare un percorso universitario professionalizzante. La quota di laureati in ingegneria che al completamento della triennale decide di proseguire gli studi è salita dall'80,8% del 2004 all'87,5% del 2014. Inoltre si registra negli anni un calo significativo della quota di laureati che riesce a conseguire il diploma nei tempi previsti dal corso di studio (passata dal 58,8% del 2004 al 33,5% del 2014) e una diminuzione del numero di laureati che nel corso degli studi ha avuto l'opportunità di partecipare ad esperienze di tirocini o stage riconosciuti dal corso di laurea, passato dal 51,2% del 2004 al 36,8% del 2014. In questo quadro si colloca il progetto del Consiglio nazionale dei periti industriali che punta a creare quel percorso accademico triennale a misura di professione tecnica. Del resto, l'indirizzo che sembra più emergere anche dal mondo delle categorie tecniche apre la strada ad una revisione dei percorsi formativi universitari, e in particolare di quelli triennali, per renderli più

professionalizzanti e coerenti con la domanda di competenze che arriva dal mondo dell'impresa e delle stesse professioni.

E sulle lauree professionalizzanti sembra stiano convergendo gli interessi di tutti, dalla Conferenza dei rettori, agli Ordini fino al Ministero dell'istruzione e università, concordi di far partire il nuovo ingranaggio formativo a partire dal prossimo anno accademico 2017/18.

È un segnale importante che va nella direzione della scelta attuata dai periti industriali con il Congresso straordinario di due anni fa: mai più senza laurea. Si tratta di uno di quei rari momenti in cui tutto sembra coincidere, la volontà delle istituzioni e gli obiettivi di una professione, e in cui quindi è fondamentale essere pronti per non perdere quest'occasione irripetibile per la professione di perito industriale.

Sulla vicenda dell'istituzione delle nuove lauree professionalizzanti il Cnpi è stato coinvolto direttamente (è componente del tavolo tecnico istituito alla Cru) e il suo contributo è tanto più importante quanto è grave l'assenza di connessione diretta tra l'attuale sistema formativo e l'accesso alla professione. Ma le lauree professionalizzanti non cadranno dall'alto. Avranno bisogno del contributo diretto e faticoso, anche dei professionisti, in tutte quelle attività fondamentali per la loro buona riuscita.

I periti industriali hanno quindi già siglato alcuni accordi con diverse università italiane con l'obiettivo di: sostenere l'orientamento in entrata (verso l'università) e in uscita (verso l'albo di categoria), garantire ai giovani diplomati e laureati la possibilità di svolgere il tirocinio presso gli studi professionali dei periti industriali iscritti, assicurare un sistema di mutuo riconoscimento tra i crediti formativi universitari e crediti validi ai fini della formazione continua e, infine, lavorare con gli atenei per costruire un percorso universitario idoneo per la professione di perito industriale che comprenda tra gli insegnamenti una serie di discipline specifiche per la professione tecnica di primo livello. Il successo dell'operazione dipenderà (anche) dai periti industriali, e dal contributo che potranno e vogliamo dare. È una sfida che il Paese non può permettersi di perdere. In gioco c'è il futuro dei giovani.

70 ANNO DI COSTITUZIONE
del COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI
CREMONA

7 OTTOBRE - PALAZZO CITTANOVA
ore 9:00

**"Una professione in movimento:
la sfida del futuro per il nuovo
tecnico per l'ingegneria"**

ore 14:30

**"Una previdenza in movimento:
sostegno al lavoro attraverso
un welfare attivo"**

**8 OTTOBRE - ASSOCIAZIONE
PROFESSIONISTI, VIA PALESTRO 66**
ore 9:00

**"Una professione in movimento:
quali strumenti per promuovere
il cambiamento"**

MAIN SPONSOR

BMG
ELETTRIC
OFFANENGO (CR)